



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 151 del 10/09/2021

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

Firmato da: Carmela Fiola; Vittoria Lettieri



On. Carmela Fiola - Consigliere della Regione Campania

Consiglio Regionale della Campania – Is. F13

Proposta di legge recante: “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge ha la finalità di favorire l’attivazione di un supporto psicologico nell’ambito del contesto scolastico.

L’espressione psicologia scolastica è usata in generale con riferimento a professionisti con preparazione nel campo della psicologia e dell’insegnamento e riconosciuti quali esperti nell’erogazione di servizi psicologici a favore di bambini e adolescenti nell’ambito della scuola, della famiglia e di altri contesti rilevanti per la loro crescita e il loro sviluppo.

Già un documento della Task Force on Psychologists in The Educational System redatto nel 1998 dalla European Federation on Psychologists Associations faceva emergere la specificità dello psicologo che opera a scuola, sottolineando le peculiarità di questa professione rispetto ad altre figure che già lavorano nei contesti educativi. Tale documento evidenziava che le competenze dello psicologo possono essere particolarmente aderenti ed idonee alla complessità del sistema scolastico.

Proprio la vastità dell’architettura del sistema educativo italiano, associata alla moltitudine di contesti e opportunità di lavoro messi a disposizione dalla scuola e in cui lo psicologo può inserirsi mediante la propria professionalità, richiedono una attenta analisi ed un processo di studio minuzioso e contestuale relativo al panorama campano.

La presente proposta di legge, elaborata di accordo con l’Ordine degli Psicologi della Campania, mediante l’introduzione del servizio di psicologia scolastica, si propone di porre in essere tutte le misure di intervento necessarie a garantire il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, di sostenere i processi di salute psicologica e prevenzione dei fenomeni collegati a bullismo e cyberbullismo, di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, di prevenire episodi di violenza e maltrattamento.

Le problematiche elencate risultano evidentemente aggravate dalla perdurante emergenza Covid-19 e già durante la fase della pandemia e delle relative restrizioni sociali gli Psicologi sono stati sollecitati dal sistema scuola e sono stati coinvolti spesso nella pianificazione dei percorsi di apprendimento a distanza per gli alunni con bisogni educativi speciali e in altre funzioni di supporto per fronteggiare gli effetti della pandemia sull’equilibrio psico-fisico della platea scolastica.

Il legislatore nazionale ha condiviso la necessità di introdurre l’assistenza e il supporto psicologico per gli studenti nella fase pandemica e con l’Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” ha individuato specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Già in precedenza nel corso del 2020 il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) e il Ministero dell’Istruzione avevano concordato sulla necessità dell’introduzione di un supporto psicologico nel mondo della Scuola a seguito della pandemia da Covid-19, accordo che è stato formalizzato attraverso un Protocollo d’intesa tra il CNOP e il Ministero dell’Istruzione volto all’attivazione interventi sistematici di sostegno psicologico nelle scuole.



Il legislatore, con il Decreto “Rilancio” (legge 17 luglio 2020, n. 77, art.231), ha prima genericamente previsto l’assistenza psicologica nel mondo della scuola, e successivamente con il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020 ne ha sancito la puntuale attuazione, attraverso l’accordo Governo-Sindacati per la Scuola del 6 agosto 2020.

In base ad un monitoraggio condotto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, la Campania è risultata la prima regione per attivazione di servizi di psicologia scolastica in attuazione del protocollo Ministero dell’Istruzione – CNOP, con 699 istituti scolastici che hanno aderito al sopracitato protocollo ad attestazione del bisogno di servizi psicologici.

Inoltre, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Campania, mediante il Gruppo di Lavoro “per la ricerca e l’intervento in materia di psicologia scolastica” ha emanato un questionario d’indagine per la popolazione studentesca di età compresa tra i 7 e i 18 anni volta ad indicare i risvolti psicologici successivi all’emergenza covid-19 e dai dati preliminari raccolti emerge con chiarezza la presenza di un disagio psicologico ancora non classificabile.

Con questa proposta di legge si propone di istituzionalizzare in Campania il servizio di psicologia scolastica e di favorirne la diffusione, al fine di individuare precocemente i disturbi specifici dell’apprendimento che con ogni probabilità sono aggravati dagli effetti dell’emergenza Covid-19.



Proposta di legge recante:

“ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA”

Art. 1

**Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica
. Funzioni di programmazione e monitoraggio**

1. La Regione istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio di psicologia scolastica regionale:
assolve il compito di progettazione, coordinamento e monitoraggio dei servizi psicologici rivolti alla scuola nell'ambito regionale;
opera in coordinamento e collegamento con altri protocolli e progetti attivi, con gli interventi degli altri professionisti e dei CIC previsti dal DPR 309/90, nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici, fatte salve le rispettive competenze, provvedendo, nel caso si presenti la necessità, ad effettuare invii ai servizi pubblici competenti;
analizza le necessità della platea (comunità) scolastica e elabora il piano annuale dei servizi di psicologia scolastica, individuando obiettivi psicoeducativi e risorse necessarie;
formula l'organigramma necessario al raggiungimento degli stessi e se non sono presenti sul territorio le risorse materiali e professionali segnala agli organi regionali a cui fa capo le necessità da compensare.
3. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato alla promozione della salute e del benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo nel contesto scolastico, e in particolare: attraverso un'azione strutturata e permanente svolta – come sottolinea la denominazione – in un'ottica di servizio e non solo di consulenza, lavorando in stretta collaborazione con la scuola come sistema.
 - a) contribuisce al miglioramento della (del clima scolastico) vita scolastica;
 - b) consolida e accresce la qualità dei percorsi formativi scolastici, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa; consolida e accresce la qualità dei processi cognitivi, affettivi e sociali dell'individuo che apprende o in formazione, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa;
 - c) supporta e orienta le modalità e gli effetti dei differenti stili educativi presenti nei contesti di socializzazione, nonché delle pratiche di insegnamento;
 - d) supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
 - e) programma attività di formazione rivolta alle diverse aree e componenti del sistema scolastico;
 - f) garantisce l'implementazione delle conoscenze psicologiche (teoriche e metodologiche) più recenti e validate in ogni intervento psicologico erogato alla scuola.
4. Il Servizio di psicologia scolastica può essere previsto nelle scuole statali e paritarie del sistema scolastico regionale

Art. 2

Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica nei plessi scolastici

1. Il Servizio di psicologia scolastica, in un'ottica sistemica-integrata, al fine di promuovere salute e benessere psico-sociale e di migliorare i contesti educativi, svolge le seguenti attività:
 - a) interventi rivolti agli allievi: funzionamento consulenza nello sportello di ascolto; attività di sostegno all'orientamento; sviluppo di competenze chiave sociali e civiche; sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo/emotivo, relazionale; sviluppo del senso di autostima e autoefficacia; sviluppo del Sé e dell'identità; contrasto a bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze; prevenzione e contrasto di comportamenti a rischio per la salute psicologica; prevenzione di fenomeni di dispersione scolastica; rapporto con l'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2;



- b) conduzione di screening per l'identificazione precoce di problematiche psicologiche: disturbi alimentari, stati mentali a rischio psicosi, fobie sociali e altre forme psicopatologiche, prevenzione del burnout degli insegnanti, nonché dello stress lavoro correlato;
 - c) interventi rivolti agli insegnanti, ai Dirigenti, al personale ATA ed educativo: promozione e valorizzazione del ruolo e della professione; supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES); sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe; collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture (promozione dell'inclusione); sostegno all'utilizzo delle nuove tecnologie e alla pianificazione dell'utilizzo delle stesse nei processi di insegnamento/apprendimento;
 - d) interventi rivolti alle famiglie: promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa; sviluppo della collaborazione scuola-famiglia;
2. Gli interventi di consulenza individuale (e non) agli alunni sono realizzati a condizione che i genitori ricevano tutte le informazioni autorizzando l'istituzione tramite sottoscrizione del consenso informato. Nelle attività delineate, l'intervento dello psicologo potrà essere orientato al singolo, al gruppo (classe, gruppo-insegnanti, altro personale scolastico, famiglie) e alla comunità (scuola e territorio).
3. In accordo con gli obiettivi dell'intervento da svolgere lo psicologo scolastico selezionerà e utilizzerà strumenti differenziati e molteplici (strumenti standardizzati, interviste, focus-group, colloqui, osservazioni, role-playing). Tali strumenti saranno utilizzati in conformità con il codice deontologico e previo consenso informato dei genitori (adulti di riferimento) in caso di minorenni.

Art. 3

Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica

1. Il Servizio regionale competente in materia di Istruzione, Formazione e Diritto allo studio organizza il Servizio di psicologia scolastica, d'intesa con le ASL e con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4, comma 1, nonché dell'Ordine degli psicologi della Regione Campania.
2. La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica, sentito il parere della Commissione Consiliare permanente competente in materia di Istruzione.
3. Il regolamento tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) organizzazione territoriale del Servizio;
 - b) realizzazione del Servizio tramite convenzioni tra psicologi con specifiche competenze, iscritti al relativo Ordine professionale, e reti di scuole che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico.
4. Le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate dal Servizio regionale, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva, tuttavia gli interventi erogati devono essere coordinati e/o non in conflitto con quelli del servizio regionale di psicologia scolastica.
5. Il servizio di Psicologia Scolastica è strutturato in tre livelli cooperanti e interdipendenti:
 - a) Comitato tecnico scientifico (con funzioni di indirizzo e monitoraggio a livello regionale);
 - b) Comitato tecnico gestionale (con funzioni di selezione, razionalizzazione e monitoraggio in itinere degli interventi a livello regionale e locale);
 - c) Psicologi scolastici (attivi nelle scuole).

Il servizio di psicologia scolastica, nella figura dello psicologo scolastico e del comitato tecnico scientifico a esso dedicato, rivolge il suo operato al contesto e a tutta la platea scolastica quali: alunni, docenti, personale scolastico, dirigenti e famiglie, sia singolarmente che in gruppo, prende in carico, nelle qualità specifiche del contesto scolastico, la disabilità e le necessità di salute della platea (comunità) scolastica. Il servizio di psicologia scolastica svolge le seguenti attività:

 - a) Sportello ascolto, con la finalità di supportare la crescita e le tematiche relative al periodo cronologico tramite colloqui individuali.
 - b) Sostegno alla didattica, supporto alla motivazione allo studio, supporto alle strategie di apprendimento tramite colloqui individuali e interventi di gruppo.
 - c) Orientamento scolastico e universitario, tramite consultazioni singole o azioni in gruppo.



- d) Interventi mirati all'alfabetizzazione emotiva, alla gruppaltà, volti alla prevenzione o azione dei fenomeni di comportamenti a rischio quali, dipendenza da sostanze, devianza sociale, bullismo e cyberbullismo, tramite colloqui singoli, interventi specifici in gruppo e collaborazione con gli enti preposti territoriali.
- e) Sostegno e supporto alla progettualità curricolare ed extra curricolare tramite interventi in gruppo.
- f) Supporto alla genitorialità, relative alle difficoltà e perplessità dei genitori nel loro percorso genitoriale e di cura psico sociale della progenie tramite colloqui familiari, eventi gruppali e relativi eventi specifici.
- g) Supporto alla comunicazione e alla collaborazione scuola famiglia tramite mezzi di comunicazione ufficiali e non, partecipando attivamente agli incontri scuola famiglia.
- h) Supporto alla didattica ordinaria, tramite colloqui diretti per il riconoscimento dello stile di apprendimento dei discenti e la motivazione scolastica.
- i) Supporto alla didattica nei casi di bisogni educativi speciali, tramite acquisizione della documentazione sanitaria degli alunni, comunicazione con i centri preposti alla condizione di salute, partecipazione ai gruppi di lavoro per l'handicap operativo con i servizi sanitari preposti, lettura dei piani dinamici funzionali e supporto alla stesura dei piani educativi individualizzati.
- j) Consulenza dell'individuazione degli ausili didattici, sia tecnologici che tradizionali.
- k) Supporto alla gestione del gruppo classe, tramite colloqui con il docente/ consiglio di classe o interventi sul gruppo classe
- l) Supporto alla funzione educativa e sostegno al lavoro tramite colloqui individuali e di gruppo

Art. 4

Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica

1. Presso il Servizio regionale competente in materia di Istruzione, Formazione e Diritto allo studio è istituito il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal Dirigente del Servizio o suo delegato;

il Comitato è composto da:

- a) un rappresenta individuato dalla Regione;
- b) un rappresentante degli studenti designato dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti;
- c) un rappresentante degli insegnanti designato dall'Ufficio Scolastico regionale;
- d) un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio Scolastico regionale;
- e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo e ATA designato dell'Ufficio Scolastico regionale;
- f) un rappresentante degli educatori designato dall'Ufficio Scolastico regionale;
- g) tre psicologi esperti in psicologia scolastica iscritti all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania designati dal Consiglio regionale dell'Ordine degli Psicologi;
- h) un dipendente regionale in servizio presso il Servizio, che assicura le funzioni di Segreteria del Comitato.

2. Il Comitato si riunisce semestralmente e quando se ne presenti la necessità.

3. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito e i componenti del Comitato restano in carica tre anni.

4. La Giunta regionale invia alla Commissione Consiliare permanente competente in materia di Istruzione una relazione annuale che effettua il monitoraggio delle attività svolte attraverso il Servizio di psicologia scolastica.

5. La Giunta regionale, con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate e invia al Consiglio regionale la valutazione dei risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica e la proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, previa relazione del Comitato Tecnico Scientifico.



Art. 5

Fase di sperimentazione

1. Si prevede una prima fase di sperimentazione del servizio. Ogni anno saranno valutati e selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico alcuni progetti tra quelli presentati dai vari Istituti scolastici.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante l'istituzione del Fondo regionale per il servizio di psicologia scolastica, la cui dotazione è stabilita in € 1.000.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 1, titolo 1, per ogni singola annualità al bilancio di previsione 2011/2013, previo prelievo di pari importo della missione 20, Programma 1, titolo 1.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il consigliere

Carmela Fiola